



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

N°. 11 Registro del Servizio Del 03/12/2020	N°. 986 Registro Generale Del 03/12/2020
--	---

OGGETTO: INCARICO PER LA COSTRUZIONE DI 4 NUOVE ISOLE ECOLOGICHE COMPOSTE DA 5 CONTENITORI CIASCUNA SULLA PASSEGGIATA A MARE – CIG : 8545973803 CUP: E18C20000250004. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A CARAGLIO (CN) IN VIA DIVISIONE CUNEENSE, 19B, PARTITA IVA 02566900045.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 183, 9° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31.01.2020;
- del Decreto Sindacale n. 11 del 10.03.2020 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa dall'11.03.2020 sino al 31.12.2020;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2020 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.04.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

PREMESSO che nell’ambito del rifacimento del manto stradale della Via Aurelia e del conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale da parte di ANAS sono stati eliminati gli esistenti parcheggi posti in parallelo all’asse stradale e le isole ecologiche in essere in quanto si è dovuto ottemperare alla disposizioni del vigente Codice della Strada che impartiscono dimensioni minime che non erano di fatto rispettate e che potevano provocare oltre a disagi alla circolazione veicolare anche potenziali criticità alla stessa specie in caso di transito di mezzi pesanti;

DATO ATTO che da quando sono stati eseguiti i predetti lavori tutta la zona fronte mare è sprovvista di isole ecologiche e si è provvisoriamente ripiegato, per gli utenti della zona, alle esistenti isole poste in essere a distanza ragguardevole con conseguenti disagi e lamentele;

CONSIDERATO che le predette isole ecologiche rimosse erano state segnalate alla Provincia di Imperia nell’ambito della predisposizione progettuale necessaria per la successiva gara di appalto indetta dalla stessa Provincia per quel che concerne l’ambito Dianese – Andorese e che si è programmato che la ditta aggiudicatrice prenderà in carico il cantiere RSU a partire dal 01/01/2021;

TENUTO CONTO che bisogna provvedere a rimediare in termini se non urgenti quanto meno improcrastinabili per la situazione creatasi e che gli unici spazi disponibili per le nuove isole ecologiche sono all’interno del sedime della passeggiata a mare;

RILEVATO che per motivi di decoro urbano oltre che di regime vincolistico occorre prevedere un intervento ponderato oltre che risolutivo con soluzioni il più possibile meno impattanti anche nei confronti del conferimento dei rifiuti e dei potenziali disagi conseguenti allo stesso conferimento (sporcizia, odori cattivi, ecc);

RITENUTO che occorre addivenire ad una soluzione mitigata con almeno parziale mitigazione dell’impatto estetico ed ambientale delle nuove isole e che risulta necessario prevedere manufatti se non totalmente interrati quantomeno seminterrati;

CONSIDERATO che, a tale scopo, è stato previsto nell’esercizio finanziario 2020 il capitolo di spesa n. 2701935 “ predisposizione isole ecologiche su passeggiata a mare che prevede uno stanziamento pari ad € 150.000,00 lordi;

RITENUTO che:

- il materiale necessario per poter provvedere alle nuove isole ecologiche risulta di difficile reperibilità ovvero la costruzione di nuove isole ecologiche seminterrate risulta particolarmente onerosa sia dal punto di vista delle tempistiche sia dal punto di vista economico se eseguita seguendo la prassi ordinaria (scavo, cassetta, posa di ferro di armatura, getto di cemento, posa dei contenitori per i vari rifiuti, finiture esterne quale ad esempio rivestimento in pietra, ecc) oltre che gravosa dal punto di vista amministrativo (predisposizione dei progetti esecutivi ivi incluso indagine geologica per il preventivo deposito delle strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi dell’art. 93 del D.P.R.

380/01 e s.m.i. in aggiunta alla progettazione architettonica per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.)

- si è effettuata una ricerca tramite soggetti gestori di RSU ed altre Amministrazioni sull'esistenza di una ditta specializzata nella produzione di isole ecologiche interrato e semi-interrato prefabbricate e/o di produzione propria riscontrando rilevanti difficoltà a rintracciarne di compatibili per le esigenze del Comune di Diano Marina oltre che di rintracciarne in un numero adeguato produttori prodotti simili tra loro;
- risulta conseguentemente necessario procedere ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., che disciplina l'uso della **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, così recita: *"1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.*
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (...)
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...)
2) ...per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale."

L'articolo conclude specificando che tale eccezione solo quando **non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli** e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

CONSIDERATO che è stato riscontrato che la ditta Nord Engineering s.r.l. con sede a Caraglio (CN) in Via Divisione Cuneense, 19B, partita IVA 02566900045 ha in produzione un prodotto specifico ed esclusivo confacente alle necessità del Comune di Diano Marina;

RITENUTO pertanto **urgente per le motivazioni ampiamente descritte** procedere all'individuazione di idoneo soggetto a cui affidare il servizio di cui sopra oltre che la necessaria progettazione evitando perciò di conferire più incarichi ivi incluso quelli ai vari professionisti (ingegnere, geologo);

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- in particolare, l'articolo 36, del predetto decreto legislativo, recante disciplina dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e l'articolo 63 recante disciplina delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del nuovo Codice degli Appalti relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le linee guida della medesima Autorità, concernenti le "Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

VISTO che:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 della Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che *la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;*

RICHIAMATA inoltre la recente modificazione delle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenuta con l'approvazione della legge n. 120 del 2020 che prevede per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 e nello specifico consente una procedura di affidamento diretto senza consultazione di 3 operatori economici che, nel caso in esame, non risulta possibile consultare in quanto la società ha in essere i soprariportati brevetti che rendono esclusiva la proposta dai medesimi offerta e quindi senza possibilità di avere alternative economiche nel merito di quanto necessario;

VERIFICATO, nel rispetto delle linee guida della medesima Autorità, concernenti le "Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", che i lavori in parola, alla luce delle esigenze specialistiche descritte, si presentano come infungibili e che solo la Società Nord Engineering s.r.l. con sede a Caraglio (CN) in Via Divisione Cuneense, 19B, partita IVA 02566900045 risulta coperta da brevetti italiani depositati rispettivamente in data 22.04.1998 con numero di domanda TO98A000341 esteso a Brevetto Europeo No. EP 1 084 069 a seguito domanda No. 99914688.9 ed in data 05.07.2000 con numero di domanda TO2000A000679 esteso a Brevetto Europeo No. EP 1 172 308 a seguito domanda No. 01116183.3;

DATO ATTO che la predetta ditta è stata contattata in data 25/11/2020 che ha fornito per le vie brevi preventivo di spesa a mezzo PEC in data 01/12/2020 assunto al protocollo comunale al numero 23201 che prevede una spesa pari ad € 136.360,00 al netto di IVA al 10% e che nello specifico prevede la fornitura e la posa di contenitori semi-interrati ivi incluso le necessarie operazioni di scavo per la posa e di ripristino oltre che tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

TANTO PREMESSO:

RITENUTO di formalizzare gli atti finalizzati alla stipulazione del contratto per l'esecuzione degli interventi in oggetto, contratto le cui caratteristiche essenziali sono in premessa riportate;

RITENUTO procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento in oggetto, con il relativo impegno di spesa a favore della Nord Engineering s.r.l. con sede a Caraglio (CN) in Via Divisione Cuneense, 19B, partita IVA 02566900045;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta come da DURC acquisito d'ufficio, in atti;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che la presente Determinazione è completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

VISTI:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n° 163, per quanto ancora in vigore;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale considerando evaso quanto richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. **DI CONFERIRE** incarico alla ditta Nord Engineering s.r.l. con sede a Caraglio (CN) in Via Divisione Cuneense, 19B, partita IVA 02566900045, per un importo pari ad € 136.360,00 il tutto al netto IVA pari al 10%.
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà definitivo ed efficace all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii (ai sensi dell'art. 32, c. 7 del medesimo Decreto);
4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del TUEL, l'importo di 149.996,00 (IVA 10% inclusa) per l'esecuzione dell'intervento sopradescritto con imputazione al cap. 2701935 " predisposizione isole ecologiche su passeggiata a mare" dell'esercizio finanziario corrente.
5. **DI DARE ATTO** altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e all'Ufficio Segreteria.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MURAGLIA DANILLO
